

**Regolamento
concernente i consultori matrimoniali-familiari**
(dell'11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Autorità competente

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori gestiti da privati.

**Requisiti dell'operatore del consultorio
matrimoniale-familiare**

a) in generale

Art. 2 L'operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare ed avere almeno 25 anni.

b) formazione

Art. 3 ¹Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione che corrispondano ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (FRTSCC).

²Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare riconosciuta dall'Associazione svizzera per la mediazione (ASM).

Riconoscimento e notifiche

Art. 4 ¹L'istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:

- a. l'elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d'occupazione;
- b. per ogni operatore, i relativi attestati di formazione;
- c. per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l'atto di nascita;
- d. l'esatta designazione della sede del consultorio.

²Ogni modifica dei dati comunicati con l'istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.

Istanze per il sussidio

a) delle strutture

Art. 5 Le istanze per il sussidio per l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture, come pure per l'arredamento e l'acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.

b) delle attività

Art. 6 Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia entro il 31 marzo di ogni anno corredate dai conti consuntivi dell'anno precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati.

Entrata in vigore e abrogazione

Art. 7 ¹È abrogato il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari del 21 novembre 1989.

²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore¹ immediatamente.

Publicato nel BU **2003**, 418.

¹ Entrata in vigore: 5 dicembre 2003 - BU 2003, 418.